

Referente per la pratica: Emanuele Bighin

Via della Vecchia Ceramica, 1 - 33170 Pordenone (PN) - Italy  
C.F. e P.I. 01772890933 PEC: asfo.protgen@certsanita.fvg.it

## Piattaforma "E\_Appalti"

### RdO – rfq\_65798 - Cartella Tender n. 45849

R.D.O. aperta volta all'affidamento diretto ex art. 50, co. 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023, della fornitura di:  
"pacemaker biventricolari con volume  $\leq$  a 1,5cm<sup>2</sup> e spessore  $\leq$  cm e presenza di algoritmo di autosoglia  
ventricolare e atriale ed elettrocattetero dedicato", per 36 mesi.

## RICHIESTA E CONDIZIONI DI FORNITURA

### PREMESSA

L'Azienda sanitaria Friuli Occidentale (di seguito AS FO) ha necessità di affidare la fornitura di "*pacemaker biventricolari con volume  $\leq$  a 1,5cm<sup>2</sup> e spessore  $\leq$  cm e presenza di algoritmo di autosoglia ventricolare e atriale, ed elettrocattetero dedicato*", per 36 mesi.

Le quantità, tipologie e caratteristiche tecnico-prestazionali richieste, sono esplicitate nell'allegato "Scheda preventivo", allegato alla presente.

### REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE

L'O.E. deve essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui agli art. 94, 95, 96 e 97 del Libro II, Titolo IV, Capo II, del D.Lgs. 36/2023.

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico.

### CARATTERISTICHE TECNICHE

I dispositivi oggetto della presente fornitura dovranno essere conformi alle norme vigenti in campo nazionale e comunitario per quanto concerne le autorizzazioni alla produzione, all'importazione, all'immissione in commercio e all'uso e dovranno rispondere ai requisiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia, all'atto dell'offerta e/o in ogni altro momento della fornitura.

In particolare tutti i dispositivi medici richiesti dovranno possedere le seguenti caratteristiche tecniche generali:

- essere conformi ai requisiti stabiliti dal nuovo Regolamento UE 2017/745 così come modificato dal regolamento UE 2020/561 del 23/04/2020 e da ultimo dal regolamento UE 2023/607 del 15/03/2023 (o alla Direttiva 93/42/CEE recepita con D.Lgs. 24 febbraio 1997 n. 46 e successive modifiche ed integrazioni), ed essere idonei all'uso;
- essere confezionati a norma di legge, in modo da garantire per il materiale che viene richiesto sterile, il mantenimento della sterilità. I prodotti dovranno essere confezionati in modo da garantire la corretta conservazione ed integrità anche durante le fasi di trasporto e comunque essere in regola con le norme nazionali e comunitarie in vigore;
- essere marcati CE requisito obbligatorio per l'immissione in commercio e la messa in servizio nel territorio italiano;
- essere latex free quantomeno con riguardo alle componenti che vengono a diretto contatto con il paziente;
- essere realizzati con materiale appartenente alla classe di rischio prevista per la tipologia di prodotto;
- essere corredati dalle necessarie informazioni per garantire un utilizzo in totale sicurezza con le indicazioni e controindicazioni all'uso – come da scheda tecnica;
- dovranno - al momento degli ordinativi di fornitura, nonché al momento della consegna – essere in regola con gli obblighi di registrazione presso la Banca dati dei Dispositivi Medici costituita presso il Ministero della Salute e quanto previsto dal Regolamento (UE) 2017/745. È richiesto inoltre il rispetto del Regolamento Generale sulla protezione dei dati (GDPR) n. 679 del 2016, ove/per quanto applicabile.

Nel caso in cui, durante la validità del contratto, siano emanate direttive statali e/o comunitarie relative alle autorizzazioni alla produzione, importazione ed immissione in commercio, o sia applicabile il Regolamento UE 2017/745 e/o qualsiasi altra analoga disposizione successivamente intervenuta sul punto, il fornitore sarà tenuto a conformarvisi, senza poter pretendere alcun aumento di prezzo.

I dispositivi medici devono essere contenuti in confezioni che garantiscano la buona conservazione, il facile immagazzinamento per sovrapposizione e riportare sulla confezione esterna la descrizione qualitativa del contenuto. Il confezionamento, l'etichettatura, le istruzioni per l'uso e le schede tecniche dovranno essere in lingua italiana, tali da consentire la lettura di tutte le diciture previste dalla vigente normativa.

Qualora durante la validità del contratto siano introdotte innovazioni, l'O.E. sarà tenuto ad aggiornare il prodotto offerto senza che ciò comporti maggiori oneri ovvero modifica delle condizioni contrattuali. L'introduzione del nuovo prodotto è in ogni caso subordinata al preventivo e favorevole parere di AS FO.

## **DURATA DEL CONTRATTO E TERMINE DI VALIDITÀ DELL'OFFERTA**

Previa positiva verifica della qualità della fornitura erogata, oltre che della sussistenza delle condizioni di convenienza economica, la fornitura avrà una durata di **36 mesi** e decorrenza dalla data di stipula del contratto.

Alla scadenza dei termini suindicati, il contratto potrà essere **prorogato** per un ulteriore periodo di **6 mesi**, ai sensi dell'art. 120, comma 10 del D.Lgs. 36/2023. In tale ipotesi il contraente originario è tenuto all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ai prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto o alle condizioni di mercato se più favorevoli per la stazione appaltante.

Il contratto si intenderà concluso per raggiungimento del limite temporale anzi detto o, comunque, al raggiungimento del limite di spesa dallo stesso previsto.

Qualora alla scadenza temporale cit. risultasse non raggiunto il limite di spesa fissato, AS FO si riserva la facoltà di prorogare il contratto fino al raggiungimento del limite sotto indicato.

### **IMPORTO DELL'APPALTO e rischi interferenziali**

L'importo presunto complessivo della fornitura per **36 mesi** ammonta, in relazione al fabbisogno stimato, ad **euro 16.250** più IVA se dovuta. Tale importo è al netto di IVA e/o altre imposte e contributi di legge.

Tale importo deve intendersi comprensivo di tutte le attività necessarie a garantire l'esecuzione della presente fornitura (a mero titolo esemplificativo trasporto, consegna, carico, scarico, assistenza tecnica, aggiornamento tecnologico, trasporto, imballo ecc.) pertanto nessun corrispettivo aggiuntivo potrà essere richiesto per tale attività.

La ditta si impegna a mantenere fissi e invariati i prezzi per tutta la durata contrattuale anche a fronte di eventuali aggiornamenti tecnologici che avessero ad essere introdotti.

Si precisa che, in considerazione della natura della fornitura in oggetto, l'Amministrazione stima un costo per i rischi interferenziali pari ad euro 0,00; pertanto, non sussiste, ai sensi dell'art. 26, comma 3 *bis* del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, l'obbligo di procedere alla predisposizione dei documenti di cui all'art. 26, commi 3 e 3 *ter*, del predetto decreto.

### **MODIFICA DEL CONTRATTO IN CORSO DI ESECUZIONE (OPZIONE ex art. 120 D.Lgs. 36/2023)**

Ogni possibilità di apportare modifiche al contratto nel corso di validità dello stesso è disciplinata dall'art. 120 del D.Lgs. 36/2023.

Al fine di poter procedere ad ulteriori e/o diversi acquisti nel corso del periodo contrattuale, in previsione di un possibile incremento del fabbisogno, non potendo determinare/programmare a priori l'esatto utilizzo dei beni oggetto di codesto affidamento, questa Amministrazione si riserva espressamente la facoltà di esercitare l'**opzione di estensione contrattuale** ai sensi dell'art. 120, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 36/2023 s.m.i. sino ad un importo massimo pari allo **100%** del valore offerto (cfr. "Scheda preventivo").

Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione della fornitura fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la Stazione Appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

### **REVISIONE PREZZI (ex art. 60 D.Lgs. 36/2023)**

Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, non prevedibili al momento della formulazione dell'offerta, si verifichi una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del bene oggetto della presente fornitura superiore al 5% dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alla prestazione principale. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizza l'indice dei prezzi al consumo (Indice Istat FOI).

Qualora nel corso del contratto, vengano adottate con provvedimento ISTAT di concerto con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nuove categorie di indici sintetici nonché venga aggiornata la metodologia di rilevazione ovvero indicato l'ambito temporale di rilevazione delle variazioni, sarà ad esse che si farà esclusivo riferimento.

Il Responsabile del Progetto, supportato dal Direttore per la corretta esecuzione contrattuale – ove presente – conduce apposita istruttoria al fine di individuare le variazioni percentuali dei singoli prezzi di materiali/servizi che incidono sul contratto aggiudicato. Sulle richieste avanzate dall'appaltatore la stazione appaltante si pronuncia entro 60 (sessanta) giorni con comunicazione PEC motivata. In caso di

accoglimento delle richieste dell'appaltatore il provvedimento determinerà il nuovo corrispettivo e la data di decorrenza dello stesso, senza effetto retroattivo.

## **CRITERIO DI AFFIDAMENTO**

La fornitura in oggetto sarà affidata - ai sensi dell'art.50, comma 1, lett. b), D.Lgs. 36/2023 - a favore dell'operatore economico in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione della fornitura richiesta e la cui offerta comporterà per la scrivente Amministrazione il minor impegno di spesa, previa verifica di idoneità dei prodotti proposti e del possesso dei requisiti tecnico-prestazionali richiesti.

Tutti i prodotti che non risulteranno in possesso delle caratteristiche tecniche richieste saranno esclusi dalla procedura di affidamento.

## **MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE**

La ditta deve presentare tramite piattaforma digitale (e\_appalti), la sua migliore offerta allegando i seguenti documenti sottoscritti con firma digitale dal legale rappresentante, (in formato PDF):

1. *"Richiesta e condizioni di fornitura"*, firmato digitalmente per accettazione;
2. *"Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del possesso requisiti"*, mediante il modello debitamente compilato firmato digitalmente;
3. *"Dichiarazione sostitutiva esperienze pregresse"*, mediante il modello debitamente compilato firmato digitalmente;
4. *"Informativa trattamento dati personali"*;
5. *"Scheda anagrafica fornitore"*;
6. *"Nota informativa rischi aziendali"*;
7. *"Duvri"*;
8. *"Patto d'integrità"*;
9. *"Documentazione tecnica dei prodotti proposti"*, scheda tecnica dei prodotti, certificati di conformità tecnica dei prodotti alla vigente normativa nazionale e comunitaria, eventuale relazione tecnica;
10. Il preventivo, secondo il modello *"Scheda preventivo"* (in formato excel), il quale è così suddiviso:
  - la descrizione del prodotto offerto;
  - il codice dei prodotti offerti;
  - i codici CND, RDM e codice PARAF;
  - il confezionamento (eventuale numero di pezzi per confezione);
  - l'aliquota IVA applicabile;
  - il prezzo unitario (al pezzo) da listino, al netto dell'IVA;
  - l'importo complessivo offerto per la **fornitura a corpo** per **36 mesi**, con un numero massimo di due cifre decimali;
11. *"Modulo comparazione prezzi"*: l'offerta proposta dovrà essere congrua e in linea con i prezzi applicati - a fronte di idonee procedure esperite ai sensi del Codice degli appalti - per prodotti uguali/analoghi/simili ad altre Aziende sanitarie e ospedaliere regionali e/o nazionali. A tal fine si chiede di compilare l'omonimo modello firmato digitalmente;

## **ULTERIORE DOCUMENTAZIONE E CAMPIONATURA**

Al fine di verificare le caratteristiche tecniche e prestazionali dei prodotti richiesti, l'amministrazione si riserva la facoltà di richiedere, nei tempi e modi che verranno all'uopo comunicati, ulteriore documentazione, se utile, a chiarimento di quella inviata, nonché la relativa **campionatura**, che dovrà essere prodotta dagli OO.EE. a titolo gratuito e a perdere.

## **MODALITÀ ESECUZIONE DELLA FORNITURA**

Le consegne dei prodotti, franche e libere da ogni spesa, comprese le spese di trasporto, saranno effettuate nei luoghi e con le modalità specificate nei singoli ordinativi di fornitura e di norma entro il termine massimo di 10 giorni lavorativi dalla data di trasmissione dell'ordine di acquisto, ovvero in termini più contenuti che verranno indicati nell'ordine stesso, in caso di urgenza.

È fatto obbligo alla ditta aggiudicataria, che si trovasse nell'impossibilità di consegnare il materiale richiesto nei termini succitati, di darne comunicazione al Servizio che ha inviato l'ordinativo, entro il 2° giorno dal ricevimento dell'ordine, a mezzo e-mail e di concordare poi con il servizio stesso, i tempi di consegna che saranno individuati nel rispetto – per quanto possibile – delle esigenze di AS FO.

Agli effetti del collaudo qualitativo, la firma apposta per ricevuta al momento della consegna non esonera la Ditta fornitrice dal rispondere di eventuali contestazioni che potessero insorgere all'atto dell'immissione del prodotto al consumo.

Il punto di consegna verrà specificato con la trasmissione dell'ordine elettronico tramite il sistema NSO.

I prodotti dovranno essere confezionati in modo da garantirne la corretta conservazione anche nella fase del trasporto. I prodotti dovranno avere, al momento della consegna, un periodo di utilizzazione residuo non inferiore a  $\frac{3}{4}$  del periodo di validità.

Gli ordini non saranno in alcun modo vincolati dalla previsione di un quantitativo minimo d'ordine o dall'imputazione di spese di trasporto, che s'intendono comprese nell'importo della fornitura.

## **CAUSE DI ESCLUSIONE**

La proposta formulata dall'O.E. non sarà considerata valida a tutti gli effetti e sarà, pertanto, esclusa dal presente affidamento se:

- non rispetti le indicazioni e le modalità di presentazione previste nel presente documento, ovvero risulti equivoca, difforme dalla richiesta o condizionata da altre clausole (es: minimo d'ordine o spese di trasporto);
- sia redatta in modo sostanzialmente difforme da quanto previsto nella presente richiesta e suoi allegati;
- risulti viziata da insanabile mancanza;
- sia pervenuta, per qualsiasi motivo, dopo la scadenza del termine fissato;
- sia superiore alla base d'asta (ove prevista);
- contenga offerte sottoposte a condizioni, termini o modalità non previste dalla presente richiesta e suoi allegati;
- non sia sottoscritta dal legale rappresentante della ditta con firma digitale.

## **POTERI DELL'AMMINISTRAZIONE**

In ogni caso l'Amministrazione si riserva:

1. la facoltà di sospendere e/o revocare, nonché non affidare in tutto o in parte, in qualsiasi momento ed a proprio insindacabile giudizio, la presente richiesta ovvero di affidare anche in presenza di un'unica offerta valida, purché congrua;
2. di avviare trattative commerciali con il fornitore prima di addivenire all'affidamento della fornitura.

## **STIPULAZIONE DEL CONTRATTO [adempimenti]**

La fornitura verrà eventualmente affidata con provvedimento ai sensi dell'art. 17 comma 2 (affidamento diretto) del D.Lgs. 36/2023 e il contratto verrà stipulato mediante piattaforma "e\_appalti" e non avrà valore di ordinativo di fornitura, in quanto gli ordini di acquisto saranno di volta in volta emessi in relazione alle effettive esigenze dei servizi utilizzatori e trasmessi mediante piattaforma NSO.

**Garanzia definitiva:** a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento di danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni stesse - fatto salvo il ricorso ad ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente - l'amministrazione richiederà all'operatore economico affidatario di costituire una garanzia c.d. "*garanzia definitiva*", che sarà infruttifera e dovrà avere validità non inferiore alla durata contrattuale, nella misura del 5% (cinque per cento) dell'importo della fornitura. In casi debitamente motivati, è facoltà della scrivente Amministrazione non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione del contratto di cui alla presente richiesta, come stabilito dall'art. 53, comma 4 D.Lgs. 36/2023. Le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative dovranno essere conformi agli schemi tipo approvati con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Qualora AS FO richieda la prestazione della garanzia, l'O.E. vi dovrà provvedere entro 30 giorni solari dalla richiesta.

La mancata costituzione del deposito cauzionale sarà considerata come rinuncia da parte del fornitore e determinerà la risoluzione *ipso jure* del contratto.

Lo svincolo della garanzia verrà disposto da AS FO, su richiesta della Ditta, dopo la completa estinzione di tutti i rapporti contrattuali e non prima che siano state definite tutte le ragioni di debito ed ogni altra eventuale pendenza.

AS FO provvederà allo svincolo della garanzia definitiva a mezzo lettera e il documento originale non verrà restituito alla ditta affidataria.

### **INDISPONIBILITÀ DEL PRODOTTO E AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO**

Nel corso della validità contrattuale il fornitore potrà trovarsi nelle condizioni di non poter fornire il prodotto aggiudicato per:

- indisponibilità del prodotto per fuori produzione;
- impossibilità della fornitura ascrivibile alla sfera del fornitore.

In tali casi, l'operatore economico dovrà dare tempestiva comunicazione ad AS FO della fornitura di un prodotto equivalente sostitutivo del prodotto indisponibile, **senza maggiori oneri e senza modifica delle condizioni contrattuali.**

Contestualmente alla predetta comunicazione, e sempre ai fini della interruzione della indisponibilità del prodotto, il Fornitore dovrà:

1. produrre una dichiarazione in originale resa, ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, dallo stesso Fornitore (ove coincidente con il fabbricante) ovvero dal fabbricante (ove diverso dal Fornitore), con indicazione del prodotto offerto in sostituzione con specifica attestazione della sussistenza nel prodotto offerto in sostituzione delle funzionalità e caratteristiche (minime e migliorative) almeno pari a quelle del prodotto indisponibile;
2. fornire almeno le seguenti informazioni relative al nuovo prodotto proposto:
  - i. Descrizione
  - ii. Nome commerciale
  - iii. Codice prodotto
  - iv. Codice RDM;
3. produrre tutta la documentazione tecnica che ritiene necessaria per dimostrare l'equivalenza o il miglioramento del nuovo prodotto proposto;
4. qualora l'aggiudicatario non fosse più in grado di fornire il prodotto offerto, né un prodotto alternativo del medesimo fabbricante, egli dovrà produrre anche una dichiarazione in originale di "fuori produzione" resa, ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, dal Fornitore (ove coincidente con il fabbricante) ovvero dal fabbricante (ove diverso dal Fornitore).

Qualora durante la durata della Convenzione la ditta introduca in commercio:

- nuovi prodotti analoghi a quelli oggetto della fornitura che presentino migliori o uguali caratteristiche di rendimento e funzionalità (aggiornamenti tecnologici),
- un ampliamento della gamma dei prodotti oggetto della fornitura,

potrà inoltrare una proposta formale ad AS FO (S.C. Approvvigionamenti e gestione contratti beni e servizi), corredata dalla documentazione tecnica dei prodotti oggetto di aggiornamento, alle medesime condizioni negoziali, in affiancamento e/o sostituzione parziale o totale di quelli aggiudicati.

Solo a seguito della conclusione del procedimento di verifica di equivalenza disposta da AS FO con idonea autorizzazione, la ditta potrà consegnare la nuova merce proposta. Eventuali consegne di merce difforme dai prodotti aggiudicati in sede di gara, non preventivamente autorizzate da AS FO, saranno oggetto di penale nei modi stabiliti.

## **FATTURAZIONE E PAGAMENTI**

Il corrispettivo sarà pagato entro 60 giorni dal ricevimento della fattura elettronica tramite piattaforma NSO (codice ufficio UFO2ET), previa verifica di avvenuta regolare esecuzione dei servizi oggetto dell'appalto e di regolarità contributiva mediante acquisizione da parte di AS FO del DURC (Documento unico di regolarità contributiva) in corso di validità, ai sensi di quanto previsto dal D.M. 24/10/2007.

Il termine summenzionato rimarrà sospeso qualora, per il periodo cui la fattura fa riferimento, il Direttore dell'Esecuzione (DEC) abbia formulato delle osservazioni.

Le fatture dovranno essere intestate a: Azienda sanitaria Friuli Occidentale, via della Vecchia Ceramica, 1 - 33170 Pordenone (PN) - Italia, C.F. e P.I. 01772890933.

AS FO rientra nel regime di cui all'art. 17 *ter* del D.P.R. 633/1972, così come modificato dalla Legge 190/2014 (*Split payment*). Le fatture dovranno, pertanto, essere emesse nel rispetto delle disposizioni previste dalla citata normativa e su ciascuna dovrà essere inserita l'annotazione "scissione dei pagamenti" così come disposto dall'art. 2 del decreto MEF del 23/01/2015.

L'operatore economico dovrà applicare l'Iva prevista dalla normativa vigente.

L'operatore economico assumerà tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e successive modifiche e integrazioni.

## **CONTROLLI DI QUANTITÀ/QUALITÀ E PENALI**

L'Azienda potrà attivare autonomamente qualsiasi controllo che riterrà opportuno per verificare l'adempimento degli obblighi contrattuali.

Nel caso in cui, per qualsiasi motivo riconducibile all'operatore economico, la fornitura non fosse conforme a quanto previsto nei documenti della richiesta e nell'offerta tecnica, AS FO provvederà a contestare gli addebiti per iscritto all'operatore economico, che potrà presentare le proprie giustificazioni entro i 5 giorni successivi.

In caso di mancato riscontro, e comunque qualora le giustificazioni addotte dall'affidatario siano ritenute insufficienti, AS FO provvederà ad applicare una penale determinata in misura giornaliera massima pari all'1 per mille dell'ammontare complessivo della fornitura affidata.

Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile ad AS FO, a forza maggiore o a caso fortuito, rispetto ai termini previsti ovvero i diversi tempi concordati tra le parti, per la consegna dei materiali, il Fornitore è tenuto a corrispondere ad AS FO una penale determinata in misura pari all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale dell'Ordine di Fornitura, fatto salvo il risarcimento del maggior danno subito. Si precisa che, deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua la fornitura in oggetto in modo anche solo parziale o parzialmente difforme dalle disposizioni di cui alla presente richiesta.

Le penali dovranno essere corrisposte mediante bonifico bancario, entro 10 giorni dalla comunicazione di AS FO e qualora non venissero erogate nei tempi indicati si applicheranno mediante prelievo dalla cauzione definitiva che dovrà essere successivamente integrata con le somme eventualmente prelevate, entro 10 (dieci) giorni dalla notifica dell'AS FO, pena la risoluzione del contratto trascorsi 15 (quindici) giorni dalla messa in mora senza esito.

## **CLAUSOLA RISOLUTIVA**

AS FO ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto (*ipso iure*) ex art. 1456 c.c., senza che la ditta affidataria possa vantare alcuna pretesa, previa formale comunicazione e pagamento delle prestazioni già eseguite, nel caso:

1. di sopravvenuta disponibilità di Convenzioni Consip ovvero qualcosa l'ARCS, anche successivamente alla stipula, attivi convenzioni / contratti, rendendo così disponibili beni o servizi equivalenti a quelli del presente contratto;
2. *in cui dovessero profilarsi esigenze cliniche diverse rispetto a quelle rappresentate per la fornitura in oggetto;*
3. in cui, a fronte di disposizioni normative e/o regolamentari e/o organizzative sopravvenute, dovessero intervenire modifiche negli assetti organizzativi dell'Azienda e/o qualora altre circostanze di pubblico interesse lo rendessero necessario;
4. venga accertata la perdita, in capo alla ditta affidataria, del possesso dei requisiti di ordine generale e speciale eventualmente previsti, ai sensi degli artt. 94 e seguenti del D.Lgs. 36/2023, previo il pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta, all'incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, all'applicazione di una penale in misura non superiore al 10 per cento del valore del contratto;
5. di reiterata (3 volte anche non consecutive) e/o grave irregolarità, deficienze, ritardo nell'adempimento degli obblighi contrattuali. In tali casi AS FO potrà procedere per assicurarsi direttamente, a spese della ditta inadempiente, la continuità della fornitura/servizio;
6. in fase di esecuzione del contratto sia appurata, a fronte di idonea e motivata relazione tecnica di AS FO, la non compatibilità / non idoneità dei prodotti forniti – quindi la non rispondenza di quanto dichiarato dall'operatore economico affidatario – a quanto richiesto dal punto di vista tecnico-prestazionale.

## **NORME IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE**

Il Fornitore è tenuto al rispetto degli obblighi di condotta, per quanto compatibili, previsti dal D.P.R. 16/4/2013, n. 62 "Regolamento recante Codice di comportamento dei dipendenti pubblici", nonché dal Codice di comportamento dei dipendenti dell'Azienda, approvato con decreto n. 1089 del 22/12/2022, pena la risoluzione del contratto. È in particolare tenuto all'astensione in ipotesi di conflitto di interessi anche potenziale, ai sensi degli artt. 6 e 7 del suddetto D.P.R. 62/2013.

Le imprese fornitrici di beni o servizi devono altresì rispettare gli obblighi assunti con il **patto di integrità** dell'Azienda sanitaria Friuli Occidentale sottoscritto.

Si rende noto che, la verifica circa l'assenza di cause di esclusione per la partecipazione ai pubblici appalti ex artt. 94 e seguenti D.Lgs. 36/2023 e di idoneità professionale secondo le vigenti norme avverrà attraverso l'utilizzo della Banca Dati Anac e, nello specifico, mediante il Fascicolo virtuale, fatto salvo quanto previsto dal comma 5 dell'art. 2 e dal comma 3, dell'art. 9 della citata Delibera n. 464/2022.

La ditta affidataria, nell'esecuzione della fornitura, si impegna ad adempiere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della L. 13/08/2010, n. 136 e dagli artt. 6 e 7 del D. L. n. 187 del 12/11/2010 in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.

## **CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE**

L'eventuale insorgenza di controversie tra le Parti non legittimerà l'affidatario a sospendere l'erogazione del servizio, che dovrà proseguire secondo le modalità e tempistiche già definite da AS FO.

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in conseguenza del contratto, sarà competente il Foro di Pordenone.

## **CESSIONE DEL CONTRATTO E DEL CREDITO**

In applicazione del Decreto DG n. 266 del 15/05/2020, è vietato alla ditta affidataria, sotto qualsiasi titolo, cedere in tutto o in parte il contratto, né farlo eseguire da altre persone, né a mezzo procuratore se non in quanto ottenga l'espresso assenso scritto da ASFO, la quale potrà concederlo o negarlo senza darne ragione.



È conferita alla S.C. Gestione Economico Finanziaria e Fiscale di ASFO, fatti salvi i casi indicati dalla Direzione Aziendale e quelli nei quali il rifiuto di accettazione non è ammesso dalla normativa specifica, o dai contratti, la delega a rifiutare formalmente l'accettazione per tutte le cessioni di credito che pervengono all'Azienda.

Nel caso di contravvenzione a tale divieto, la cessione si intenderà come nulla e di nessun effetto nei rapporti con ASFO, salvo la facoltà di ritenere risolto il contratto medesimo, con diritto di refusione di ogni eventuale danno, oltre all'incameramento del deposito cauzionale a titolo di penale da parte dell'Azienda.

### **TRATTAMENTO DATI PERSONALI**

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 s.m.i. e del Regolamento (UE) 2016/679, si precisa che i dati richiesti saranno trattati, nel rispetto della normativa vigente, unicamente ai fini della richiesta di cui trattasi.

Si evidenzia, altresì, che i dati richiesti non saranno diffusi, fatto salvo il diritto di accesso dei "soggetti interessati" ex L. 241/90, nonché dell'art. 35 D.Lgs. 36/2023, che potrebbe comportare l'eventuale doverosa comunicazione dei dati suddetti ad altri partecipanti alla presente richiesta, così come pure l'esigenza dell'Amministrazione di accertamento dei dati dichiarati in sede di presentazione del preventivo o comunque previsti *ex lege*.

### **DISPOSIZIONI FINALI**

La fornitura in oggetto rientra in una delle categorie di cui all'art. 1 del DPCM dell'11 luglio 2018.

Per tutto quanto non espressamente previsto, si richiama il D.Lgs. 36/2023 nonché le disposizioni vigenti, comunitarie e nazionali, in materia di appalti pubblici per la fornitura di beni e servizi ed in particolare la legge ed il regolamento per l'Amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, nonché la normativa della Regione Friuli Venezia Giulia vigente nella stessa materia.

Il Responsabile unico del progetto (RUP), ai sensi dell'art. 15 D.Lgs. 36/2023, è la dott.ssa Vania Costella.

Per accettazione  
Il rappresentante legale

---

*(firmato digitalmente)*